

La comunicazione dell'Agenzia delle dogane consente l'annullamento in autotutela

Scommesse estere, no sanzioni

Per i bookmaker senza licenza operanti tra il 2007-2010

DI NICOLA TANI

Stop agli accertamenti fiscali nei confronti delle agenzie di scommesse estere prive di concessione per gli anni dal 2007 al 2010: una partita da circa 50 milioni di euro tra tasse arretrate e sanzioni, secondo fonti delle società interessate. È il senso di una comunicazione che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inviato agli uffici regionali, attraverso la quale suggerisce il ritiro dell'Amministrazione dall'enorme contenzioso aperto - in particolare con il bookmaker inglese Stanleybet - per le imposte sulle scommesse effettuate in Italia. La decisione, ha scritto qualche giorno fa la Direzione Accertamento, consente l'annullamento in autotutela degli accertamenti fino al 2010 e interrompe di fatto l'azione di recupero di circa 50 milioni di euro, tra tasse e sanzioni, in circa 800 diversi procedimenti tributari. In

assenza di provvedimenti in tal senso, sottolinea il documento, le Commissioni tributarie avevano manifestato la possibilità di emettere «sentenze sfavorevoli» con presumibile condanna alle spese. Gli uffici potranno anche procedere allo sgravio del credito iscritto a ruolo. Per gli anni successivi al 2011 - e per la possibile richiesta delle tasse arretrate direttamente all'allibratore (invece che al gestore del centro) - l'Agenzia delle dogane ha invece comunicato ai propri uffici di essere in attesa del rilascio di un parere in merito da parte dell'Avvocatura dello stato. La vicenda sembra destinata, in ogni caso, a non concludersi rapidamente: «Ritengo che ben presto la vicenda finirà davanti alla Corte di giustizia europea al fine di ottenere chiarezza sull'applicazione della norma italiana. L'imposta in realtà è una sanzione applicata nei confronti dei centri collegati ad operatori comunitari», commenta Daniela Agnello,

legale di Stanleybet nelle cause tributarie. La vicenda aveva avuto una svolta il 14 febbraio con la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale, interpellata dalla Commissione tributaria di Rieti: i supremi giudici hanno stabilito che è legittimo tassare i titolari di centri scommesse collegati a società senza concessione, ma che le imposte non possono essere calcolate sull'attività precedente all'entrata in vigore della norma introdotta dalla legge di Stabilità 2011. Secondo i giudici costituzionali, «non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell'assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione»: il titolare della ricevitoria svolge un'attività di gestione attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, che può essere tassata anche senza partecipare «direttamente al rischio connesso al contratto di scommessa».

© Riproduzione riservata

Tax free shopping, niente timbro alla Dogana

La nuova versione di Otello (Otello 2.0, il sistema di digitalizzazione del processo relativo al tax free shopping), interagendo con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture (in formato XML), consente di provare l'uscita dei beni personali che i viaggiatori extra Ue portano al di fuori del territorio italiano, ai fini del rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 38-quater del dpr 633/72. In particolare, non è più necessario il timbro della Dogana d'uscita. Queste le principali novità che emergono dalla determinazione 22 maggio 2018, n. 54088, sottoscritta dal direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, con cui sono state definite le regole attuative per la fatturazione elettronica nell'ambito del tax free shopping, il cui obbligo decorre dal 1° settembre 2018. Peraltro, giova ricordare che la determinazione è stata scortata dalla nota n. 54505/2018 della stessa Agenzia delle dogane, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo software e per l'interazione con le fatture emesse in formato elettronico. Tra gli aspetti di maggiore interesse deve sottolinearsi l'anticipazione rispetto all'obbligo, che decorre dal 1° settembre 2018 ex art. 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, circa la fatturazione elettronica. E invero, le regole dettate sono immediatamente applicabili - dal 23 maggio 2018 - a tutte le fatture per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse a Otello 2.0. In tal senso, in ipotesi di opposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell'uscita delle merci, necessaria ai fini dell'agevolazione, non è più fornita dal timbro apposto sul documento

fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da Otello 2.0. Invece, in caso di uscita dal territorio doganale dell'Unione europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro. Operativamente, dal momento che le fatture in formato cartaceo possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, ne consegue che le fatture cartacee potranno essere presentate al punto uscita dal territorio nazionale sino al 30 novembre 2018. Stesso termine concerne l'utilizzo dell'attuale versione di Otello, in un utilizzabile solo per l'uscita dei beni dei viaggiatori extra-Ue dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. La disciplina di sgravio dell'Iva, in forza del provvedimento in esame, viene modificata. Ed invero: (I) il cedente emette fattura elettronica e trasmette a Otello 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione; (II) il cessionario fornisce prova dell'uscita delle merci attraverso il codice di visto digitale univoco generato da Otello 2.0.

Angelo Carlo Colombo
e Vincenzo Cristiano

© Riproduzione riservata

LA CERTEZZA DEL DIRITTO ATTIRA GLI INVESTITORI

Da paradisi fiscali a centri delle crypto valute

I paradisi fiscali prendono il comando delle Ico (Initial coin offering), la nuova tecnologia di finanziamento collegata alle crypto valute. Gli investitori sono attratti dalla certezza normativa che offrono le giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Gibilterra, le Isole Vergini britanniche e le Isole Cayman sono ora tra le prime 10 destinazioni per Ico, secondo una ricerca condotta dall'Università del Lussemburgo, che ha utilizzato un campione di circa 300 Ico rispetto a un migliaio di accordi noti. In poche parole, un'Ico coinvolge una società improntata sulla tecnologia blockchain che vende token o monete digitali (come il bitcoin), e degli investitori li acquistano. Questi a loro volta permettono di utilizzare il software o il servizio che la startup intende produrre, ma agli investitori non viene attribuito alcun diritto di partecipazione nella società. Sempre più aziende sono interessate al finanziamento, con una quota sempre maggiore diretta verso i paradisi fiscali offshore. Dall'analisi di un campione di 80 grandi Ico lanciate nel 2017, è emerso che circa un quarto delle operazioni si è svolto all'interno di giurisdizioni note per il loro trattamento fiscale vantaggioso, come Curaçao, Mauritius e St Kitts e Nevis. «Molte aziende che ho incontrato erano domiciliate in Svizzera e ora si stanno trasferendo a Gibilterra», afferma Lex Sokolin, direttore globale della strategia fintech presso l'Autonomous Research di Londra. L'attrazione delle giurisdizioni offshore deriva soprattutto dalla certezza normativa. Per esempio, l'Isola di Man ha riconosciuto le Ico già nel 2017, con l'intenzione di attrarre più attività crypto nella propria giurisdizione, fattore che ha dato i propri frutti. Anche Gibilterra sta creando un quadro normativo che regola direttamente l'attività per attirare un numero maggiore di emittenti nella propria giurisdizione. Così anche le Bermuda hanno recentemente cercato di potenziare gli strumenti a disposizione, avviando una consultazione pubblica per regolamentare il business della moneta virtuale, con l'obiettivo di rendere l'isola caraibica un nuovo hub per il trading di cryptovalute e Ico. Sarà che gli scandali come Panama e Paradise Papers hanno fatto tremare le giurisdizioni che fanno dipendere le loro entrate da società offshore e quindi la necessità di diversificare le attività è crescente, ma per ora i paradisi fiscali sembrano gli unici a cavalcare le opportunità date dalla nuova tecnologia.

Matteo Rizzi

BREVI

Il governo norvegese ha pubblicato una revisione della legge di Bilancio che include un'esenzione dall'Iva per le pubblicazioni elettroniche, modifiche alle esenzioni fiscali per le società e un regime fiscale semplificato per i lavoratori stranieri. A partire dal 2019, i lavoratori stranieri vedranno l'introduzione di un regime di aliquota forfettaria del 25%, senza l'ammissibilità di detrazioni.

Singapore ha approvato un nuovo regime di tassazione dei redditi derivanti da proprietà intellettuale. Il nuovo incentivo per lo sviluppo della proprietà intellettuale entrerà in vigore dal 1° luglio 2018. Le modifiche hanno lo scopo di allineare le leggi con l'ambito dell'azione 5 del programma Beps contro l'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili dell'Ocse.

Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sain Lucia sono entrati a far parte del Beps. Base erosion profit shifting. Il quadro è composto da paesi che si sono impegnati ad adottare gli standard minimi sviluppati dai Paesi dell'Ocse e del G20 nel 2015, derivanti dal piano. Gli standard sono progettati per prevenire l'elusione fiscale da parte delle multinazionali e migliorare la risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere. Con l'adesione al quadro, i paesi si sono impegnati a porre fine alle pratiche fiscali dannose, a implementare uno schema di rendicontazione paese per paese per le grandi imprese multinazionali e a migliorare le procedure di risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere.

L'Irs, agenzia delle entrate Usa, ha annunciato di aver concluso un accordo per scambiare i country-by-country report sulle grandi multinazionali con Liechtenstein e Mauritius. L'accordo tra Stati Uniti e Liechtenstein è stato raggiunto il 9 maggio; l'accordo con Mauritius è stato raggiunto il 27 aprile, ha riferito l'Irs. Entrambi gli accordi implementano uno schema di rendicontazione paese per paese per le multinazionali stabilite dai paesi del Beps.